

Il sottoscritto Mascolo Francesco, nato a Gavardo il 04.05.1983, codice fiscale MSCFNC83E04D940H, in qualità di rappresentante legale dell'associazione "Par Condicio" con sede legale ad Agerola alla via Diaz, 71, codice fiscale 90110250637, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che lo statuto della suddetta associazione è stato registrato presso l'Agenzia delle ENTRATE, ufficio di Castellammare di Stabia, contestualmente all'atto costitutivo.

Agerola, 13.06.2023

Firmata digitalmente

**MASCOLO
FRANCESCO**

Firmato digitalmente da
MASCOLO FRANCESCO
Data: 2023.06.13 11:46:24
+02'00'

Si allega scansione atto costitutivo e statuto dell'associazione Par Condicio



ATTO COSTITUTIVO

“Associazione Par Condicio APS”

In data 15.05.2023, presso la sede ubicata in Agerola alla via Diaz, 71, alle ore 16,30, si sono riunite le seguenti persone:

- Avv. Mascolo Francesco nato il 04.05.1983 a Gavardo e residente in Agerola alla Piazza XXIV Maggio, 4, codice fiscale MSCFNC83E04D940H;
- Dott. Carfora Francesco nato il 01.04.1982 a Gragnano ed ivi residente alla via Castellammare, 168, codice fiscale CRFFNC82D01E131T;
- Dott. Cascone Leopoldo nato il 17.07.1993 a Scafati e residente in Pompei alla via Calvanese, 33, codice fiscale CSCLLD93L17I483U;
- Dott. Cascone Carlo nato il 22.11.1964 a Pompei ed ivi residente alla via Calvanese, 33, codice fiscale CSCCRL64S22G813Q;
- Dott. Cascone Giovanni nato il 02.05.1971 a Castellammare di Stabia e residente in Santa Maria la Carità alla via Madonna delle Grazie, 128;
- Dott. Dima Alfredo nato il 26.10.1966 a Castellammate di Stabia ed ivi residente al Viale Europa, 59, codice fiscale DMILRD66R26C129B;
- Avv. Scarfato Vincenzo nato il 16.10.1988 a Castellammare di Stabia e residente in Gragnano alla via San Giacomo, 99, codice fiscale SCRVCN88R16C129H;
- Avv. Errichiello Elio nato il 08.09.1990 a Napoli ed ivi residente alla via Tasso, 169, codice fiscale RRCLEI90P08F839T;
- Dott. Colella Antonio nato il 24.06.1991 ad Aversa e residente in Succivo alla via Roma, 22, codice fiscale CLLNTN91H24A512Z;
- Avv. Sabatino Gianluca nato il 22.09.1984 a Napoli e residente in Belvedere Marittimo alla via Contrada Rocca, 44;
- Dott. Della Valle Nicola nato il 21.05.1975 a Castellammare di Stabia e residente in Rosate alla via Giuseppe Garibaldi, 31;
- Dott. Acampora Giuseppe nato il 13.06.1977 a Castellammare di Stabia e residente in Agerola alla via Inserrata 1 Traversa, codice fiscale CMPGPP77H13C129O;
- Avv. De Simone Edoardo nato il 28.01.1979 a Castellammare di Stabia e residente in Torre Annunziata alla via G.Marconi, 58, codice fiscale DSMDRD79A28C129A;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, l'avv. Mascolo Francesco il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il dott. Carfora Francesco quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il numero degli associati fondatori risulta di n° 13 persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo degli associati dell'associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"Associazione Par Condicio APS"**, da ora in avanti denominata anche solo "Associazione". L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Agerola all'indirizzo via Diaz, 71 risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

L'utilizzo della qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pertanto da tale momento potrà essere utilizzata in ogni comunicazione.

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri ed entro i limiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 componenti, e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Avv. Mascolo Francesco

Consigliere Dott. Carfora Francesco

Consigliere Dott. Cascone Leopoldo

ART. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

L'Associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 15 articoli che si allega al presente atto costitutivo perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

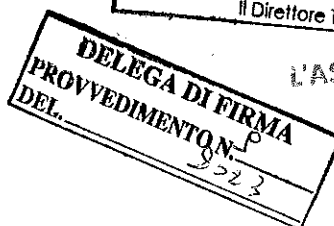
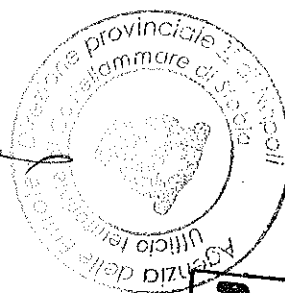
Letto, approvato e sottoscritto

Avv. Mascolo Francesco

Dott. Carfora Francesco

Dott. Cascone Leopoldo

Dott. Cascone Carlo

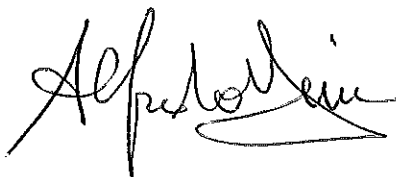


L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
QUIRILEONE

Dott. Cascone Giovanni



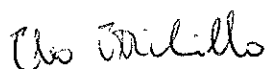
Dott. Dima Alfredo



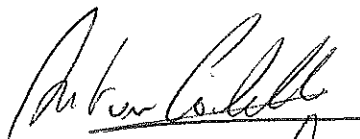
Avv. Scarfato Vincenzo



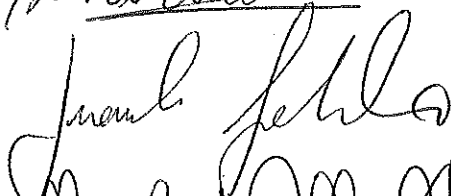
Avv. Errichiello Elio



Dott. Colella Antonio



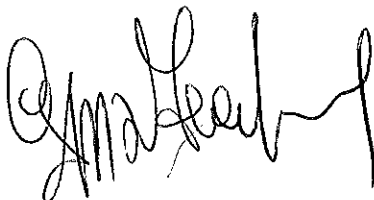
Avv. Sabatino Gianluca



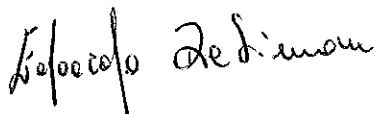
Dott. Della Valle Nicola



Dott. Acampora Giuseppe



Avv. De Simone Edoardo



Agerola, 15.05.2023

STATUTO

Par Condicio Associazione di promozione sociale (APS)

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata "Par Condicio APS", di seguito anche solo "Associazione".
2. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'associazione di promozione sociale ha la sede legale in Via Diaz, 71 nel comune di Agerola. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità e attività)

L'Associazione opera senza scopo di lucro e si prefigge, ai sensi del D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo settore) art. 5, comma 1, lettera W, lo scopo di promuovere e favorire in Italia la conoscenza e la consapevolezza degli strumenti previsti dal codice della crisi d'impresa (in particolar modo sovraindebitamento) a tutti gli utenti fruitori, di tutelare i diritti di cittadini sulle anomalie bancarie nei contratti di prodotti finanziari e di credito di vario genere, come ad esempio: mutui, cessione del quinto, delega di pagamento, prestiti personali, leasing, fido, conti correnti, assicurazioni. L'Associazione si prefigge di svolgere la propria attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. A tal fine l'Associazione potrà consigliare metodologie e strumenti fiscali e legali, predisponendo procedure e canali agevolati per i propri associati. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1. esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli associati
2. collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti le anomalie creditizie in tutte le sue forme
3. compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni sulle tematiche del sovraindebitamento e delle anomalie bancarie riguardanti tutti i prodotti finanziari di credito come ad esempio mutui, finanziamenti, cessione del quinto, leasing, conti correnti, fidi e assicurazioni
4. svolgere attività di consulenza a favore degli associati, mettendo a disposizione degli stessi, tramite il proprio personale dipendente o collaboratori, le proprie competenze, conoscenze, e strumenti come: consulenti legali, consulenti fiscali, posta elettronica, computer ecc.
5. promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli associati ed altri enti economici e finanziari in Italia e all'estero
6. pubblicare studi / statistiche / articoli / video / audio / siti web ecc. che informino i cittadini degli strumenti del codice della crisi d'impresa. Per pubblicare tutti questi contenuti l'Associazione potrà avvalersi di tutti i mezzi che ritenga necessari, come ad esempio; inserzioni online, articoli redazionali, giornali locali e nazionali, radio, tv, internet e ogni altro mezzo, sia questo a pagamento o gratuito
7. svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, ed anche avvalersi di aziende specializzate.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Associati)

1. Sono associati tutte le persone fisiche e/o gli enti giuridici che condividono le finalità dell'associazione. Nel caso in cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di voto è espresso da chi ne esercita la responsabilità genitoriale sul medesimo.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In particolare, con riferimento agli enti associati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., possono aderire all'associazione: (1) gli enti dotati della qualifica di associazione di promozione sociale; (2) altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
5. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato dal Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla deliberazione.
6. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.
7. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La qualifica di associato si perde per:
 - recesso con effetto allo scadere dell'anno;
 - mancato pagamento della quota sociale;
 - decesso;
 - esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

10. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
11. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- rispettare lo statuto e i regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas A.P.S.;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'associazione di promozione sociale svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Sono organi sociali:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;

ART. 7 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti da almeno 1 mese sul libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino ad un

massimo di 3 associati. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

3. È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
8. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
9. La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto o delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

13. L'Assemblea ordinaria:

- elegge tra gli associati il Presidente dell'Associazione;
- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio e l'Organo di controllo, ove previsto e quando obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, se presentato;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

15. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente e il Vice-Presidente, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
2. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvederà ad integrare la nomina con il primo dei candidati non eletti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
4. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.
5. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
6. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

- nomina il Vicepresidente tra i propri componenti;
 - nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
 - accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
 - propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
 - propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
 - individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
7. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, eletti dall'Assemblea.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Compete al Presidente:
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

1. Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:
 - la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.
2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:
 - la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
 - l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - la predisposizione del bilancio preventivo (se necessario) e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 15 Novembre di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
6. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 13 (Libri sociali)

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;

- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - Il registro dei volontari.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.